

COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.02 DEL 03/04/2009

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE. MODALITÀ APPLICATIVE ANNO 2009.

L'anno **duemilanove** il giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore **17.35**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. **Avv. Pasquale CAROCCIA**, nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	CAROCCIA PASQUALE	SI	
2	TROTTA GIANCARLO	SI	
3	TROTTA GERARDO	SI	
4	PRINZO ANTONIO	SI	
5	D'AMBROSIO GABRIELLA	SI	
6	FEOLA DOMENICO		SI
7	CURCIO ANGELO	SI	
8	D'AMBROSIO ROBERTO	SI	
9	D'ANDREOLI PIETRO	SI	
10	BARBATO NATALINO		SI
11	SANTANGELO ANTONIO		SI
12	CARLONE ARMANDO		SI
13	TROTTA PIETRO		SI

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: : **FEOLA Domenico-BARBATO-Natalino-SANTANGELO-Antonio-CARLONE Armando-TROTTA Pietro.**

E' presente, senza diritto al voto, l'assessore esterno **Trotta Pasquale.**

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Antonio MARTORANO** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art.1 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall'anno 1993;

-che al successivo art.6, comma 1, il D.Lgs n.504 del 1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell'ente da adottare annualmente;

-che il comma 156, dell'art.1, della legge finanziaria per il 2007, ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;

RILEVATO CHE:

• con l'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, è stata disposta la sospensione del "potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato". Tale divieto è stato successivamente confermato, per il triennio 2009-2011, dall'art.77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n.133;

• ai sensi dell'art.1, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 27/05/2008 n.93 convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n.126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.504 del 1992, e successive modificazioni;

• ai sensi dell'art.1, commi 4 del citato Decreto Legge la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n.504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

• ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'art. 1 del citato Decreto Legge, si applicano i criteri definiti dal Decreto del Ministero dell'Interno 23/8/2008



RICHIAMATO il comma 169 della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che il termine della deliberazione di aliquote e tariffe locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La disposizione prevede inoltre, che in caso di mancata approvazione entro il termine medesimo, continuano ad applicarsi le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2008 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 da parte degli enti locali al 31 marzo 2009;

CONSIDERATO che l'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 26 marzo 2009 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione al 31 maggio 2009 (GU n.78 del 3-4-2009);

ESAMINATE le valutazioni e le proposte formulate dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.02 del 09.05.2008, esecutiva, con la quale si stabiliva l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2008 nella misura del 6 per mille, mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29,



rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione e per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado;

RITENUTO di determinare, per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille, confermando l'aliquota 2008 e mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del TU 18/8/2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voto unanime, espresso in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. DI DETERMINARE**, per l'anno 2009, l'aliquota all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 6 per mille;
- 2. DI CONFERMARE** la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29=, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione e per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado;
- 3. DI DISPORRE** che l'Ufficio Tributi del Comune attui le iniziative per la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce allegato allo schema di bilancio 2009, alla relazione programmatica e previsionale al bilancio pluriennale 2009-2011;
- 5. DI DARE ATTO** che oltre all'applicazione dell'aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
- 6. DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs 446/97 il presente atto alla Direzione Generale per la Fiscalità Locale - Dipartimento delle Entrate ai fini di provvedere alla pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, nonché nella Gazzetta Ufficiale;
- 7. DI DICHIARARE** la presente, con separata e unanime votazione, urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del TU 18/8/2000 n.267.

COMUNE DI STIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.lgs 30 dicembre 1992, N°104, con il quale si istituiva l'imposta comunale sugli immobili, nonché le successive modificazioni od integrazioni;

Visto l'art. 6 del su citato decreto, che fa obbligo alle Amministrazioni Comunali di determinare ogni anno l'aliquota ICI, nella misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n. 116 recita "a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgvo 30/12/1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgvo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelli di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992 (...). Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

PRESO ATTO altresì del blocco degli aumenti dei tributi locali introdotto sempre dal D.L. 93/2008 art. 77 bis così come confermato al comma 30 del D.L. 112/2008 convertito in legge 06/08/2008 n. 133;

CHE il comma 156, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 ha rinviato in via generale alla data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta;

DATO ATTO che la previsione di gettito dell'imposta per l'anno 2009 è quantificato in complessivi € 55.069,00 di cui € 20.069,00 quale quota di rimborso da parte dello Stato per abolizione icipi 1^a casa, suscettibile di variazione a seguito della certificazione da inviare entro il 30/04/2009;

Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 09/05/2008 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'ICI per l'anno 2008:

Propone

Al Consiglio Comunale di stabilire per l'anno 2009 l'aliquota nella misura unica del 6 per mille;
di fissare la riduzione di € 103.29 per l'abitazione principale o l'abitazione data in uso gratuito ad un familiare.

E s p r i m e

Parere favorevole tecnico-contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000;

Stio, li 10/03/23009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. PETRULLO NICOLA

Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 09/05/2008 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'ICI per l'anno 2008:

Propone

Al Consiglio Comunale di stabilire per l'anno 2009 l'aliquota nella misura unica del 6 per mille;
di fissare la riduzione di € 103.29 per l'abitazione principale o l'abitazione data in uso gratuito ad un familiare.

Esprime

Parere favorevole tecnico-contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000;

Stio, li 10/03/23009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. PETRULLO NICOLA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Avv. Pasquale CAROCCIA)


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio MARTORANO)



Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. 143 per quindici giorni consecutivi, a far data da 08 APR 2009 (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li 08 APR 2009



Il Responsabile di Segreteria
(Dr. Antonio MARTORANO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno ;

Dalla Residenza Municipale, li 08 APR 2009



Il Responsabile di Segreteria
Dr. Antonio MARTORANO